



Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte in seguito agli eventi sismici del 26 settembre 1997 che hanno colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. Ambito soggettivo di efficacia.

1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti delle persone fisiche, dei soggetti diversi dalle persone fisiche, dei sostituti d'imposta, individuati dall'art. 14 dell'ordinanza del 28 settembre 1997, n. 2668, come modificata dall'art. 11 dell'ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2694, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, di quest'ultima ordinanza, nonché nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni e, per effetto della previsione del comma 3 dell'art. 11 della citata ordinanza n. 2694, nei confronti dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nel territorio delle regioni Marche ed Umbria.

1.2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, i soggetti di cui al punto precedente effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni previste dalle varie ordinanze del Ministro

dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, di seguito riportate nella disciplina normativa di riferimento, entro il 16 gennaio 2009.

2. Modalità di presentazione delle dichiarazioni.

2.1. I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione, assolvono tali adempimenti entro la data del 16 gennaio 2009.

2.2. Le dichiarazioni di cui al punto 2.1. sono presentate utilizzando i modelli annessi ai rispettivi decreti di approvazione del Ministero delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Tali modelli sono disponibili anche in formato elettronico nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale possono essere prelevati nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nei rispettivi decreti di approvazione.

2.3. Le dichiarazioni di cui al punto 2.1., redatte su modello cartaceo, sono presentate gratuitamente ad un ufficio postale utilizzando una normale busta di corrispondenza, indirizzata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in funzione del domicilio fiscale del dichiarante con riferimento alla data degli eventi sismici, sulla quale devono essere apposte a caratteri evidenti le indicazioni relative al modello di dichiarazione e al periodo d'imposta oggetto di presentazione, cognome, nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante, nonché il codice fiscale e la dicitura «Eventi sismici Marche ed Umbria».

Motivazioni

L'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedeva originariamente la definizione delle posizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni degli adempimenti dei versamenti tributari a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997.

L'articolo 3, comma 3, del successivo decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, ha previsto che le modalità per l'effettuazione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti siano disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente provvedimento è diretto a definire tale modalità prevedendo che le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità oggetto di differimento sono presentate in forma cartacea agli uffici territorialmente competenti in funzione del domicilio fiscale del contribuente alla data dell'evento sismico.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1 e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Decreto Legge del 8 aprile 2008, n. 61 convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103;

Decreto Legge del 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 25 agosto 2004;

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004;

Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 28 settembre 1997, n. 2668;

Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 13 ottobre 1997, n. 2694;

Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 22 dicembre 1997, n. 2728;

Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 31 marzo 1998, n. 2779;

Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 30 dicembre 1998, n. 2908;

Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 6 luglio 2000, n. 3064;

Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 14 dicembre 2000, n. 3098;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 che ha prorogato lo stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria;

Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 18 dicembre 2001, n. 3168;

Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 24 gennaio 2002, n. 3175;

Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 21 febbraio 2003, n. 3265.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 dicembre 2008

per IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera

f.to Marco Di Capua